

Assicurazione Multigaranzia per l'impresa agricola e agrituristica



DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

COMPAGNIA: Generali Italia S.p.A

PRODOTTO: "NaturAttiva"

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso – Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 – Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. – Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi delle imprese agricole che esercitano anche l'attività agrituristica.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all'interno di quelle previste dalle seguenti sezioni:

Incendio

Che cosa è assicurato?

Possono essere assicurati a scelta del Contraente:

- ✓ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè rientranti nelle partite indicate in polizza, tra cui anche "Cose dei Clienti") derivanti da:
 - incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori;
 - fenomeni atmosferici;
 - atti vandalici o dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
 - fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura di impianti idrici;
 - correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
- ✓ le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute dall'azienda in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi del primo alinea;
- ✓ la perdita di latte, olio e vino per la rottura accidentale di grandi contenitori;
- ✓ la fermentazione anomala del foraggio;
- ✓ le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali causati da incendio esplosione e scoppio di beni assicurati.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.

Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ terremoti e inondazioni;
- ✗ atti di guerra e invasione;
- ✗ radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ✗ smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio;
- ✗ dolo dell'Assicurato;
- ✗ danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio determinato da usura;
- ✗ danni indiretti quali cambiamento di costruzione, mancato godimento o perdita di reddito.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Furto

Che cosa è assicurato?

In subordine alla Sezione Incendio possono essere assicurati i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè rientranti nelle partite indicate in polizza, tra cui anche "Cose dei Clienti") a seguito di:

- ✓ asportazione degli stessi in occasione di furto o di rapina realizzati o tentati;
- ✓ danneggiamento degli stessi in occasione di furto o di rapina realizzati o tentati.

Sono inoltre assicurati:

- ✓ i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate;
- ✓ il furto e il danneggiamento dei beni assicurati avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi ed atti di terrorismo.

Sono disponibili garanzie opzionali.

Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ terremoti e inondazioni;
- ✗ atti di guerra e invasione;
- ✗ radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ✗ smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio;
- ✗ danni verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
- ✗ danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di persone che abitano con lui o di dipendenti tenuti alla custodia;
- ✗ danni occorsi quando i locali che le contengono i beni rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi (15 gg. per preziosi, denaro e titoli di credito in genere nonché per le cose all'aperto).

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Bestiame

Che cosa è assicurato?

In subordine alla Sezione Incendio può essere assicurato un indennizzo in caso di morte da infortunio o malattia di bovini e cavalli identificabili.

Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ i rischi assicurati (o opzionalmente non assicurati) nella Sezione Incendio;
- ✗ terremoti e inondazioni;
- ✗ atti di guerra e invasione;
- ✗ radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ✗ danni avvenuti in occasione di furto e rapina;
- ✗ danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di persone che abitano con lui o di dipendenti tenuti alla custodia;
- ✗ avvelenamento;
- ✗ malattie pregresse;
- ✗ partecipazione a competizioni;
- ✗ afta, leucosi, brucellosi, tubercolosi, encefalite spongiforme.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Assistenza

Che cosa è assicurato?

In subordine alla Sezione Incendio possono essere assicurate le seguenti prestazioni di assistenza nel caso i beni aziendali siano colpiti da un sinistro:

- ✓ invio di un idraulico, elettricista, fabbro, frigorista;
- ✓ interventi di emergenza per danni da acqua;
- ✓ interventi di emergenza a soccorso dei clienti dell'esercizio;
- ✓ rientro anticipato del titolare.

Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni riguardano i sinistri provocati o dipendenti da:

- ✗ guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ dolo dell'assicurato;
- ✗ intervento dell'autorità pubblica.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Responsabilità Civile verso Terzi

Che cosa è assicurato?

Possono essere assicurate a scelta del Contraente:

- ✓ le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o danni corporali:
 - in conseguenza di fatti compiuti (anche da terzi di cui l'Assicurato si avvalga) nello svolgimento dell'attività agricola e agrituristica;
 - in relazione alla conduzione dei fondi ove essa si svolge (compresi gli immobili ivi ubicati);
- ✓ le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso ai prestatori di lavoro nello svolgimento dell'attività.

E' compresa la responsabilità personale dei dipendenti dell'azienda.

Possono altresì essere assicurate:

- ✓ le somme dovute a terzi a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o corporali imputabili alla proprietà dei fondi indicati in polizza (compresi gli immobili ivi ubicati).

In aggiunta possono essere assicurate:

- ✓ le somme dovute a terzi a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o corporali in conseguenza di fatti compiuti nella vita privata extraprofessionale.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.

Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ✗ da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ da detenzione od impiego di esplosivi;
- ✗ circolazione stradale dei veicoli a motore;
- ✗ da furto e a cose da incendio;
- ✗ dall'impiego di macchinari condotti da persone prive dei requisiti di legge;
- ✗ da lavori di straordinaria manutenzione su immobili diversi dai fabbricati;
- ✗ dall'impiego di fitofarmaci non consentiti.

La garanzia inoltre non opera per i danni ai coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

Sezioni Incendio, Furto e Assistenza: la garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Sezione Bestiame: la garanzia opera in Italia.

Sezione Responsabilità Civile: la garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nonché per le attività aziendali svolte nell'ambito dei territori dei paesi dell'Unione Europea o comunque confinanti con l'Italia.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento alla Sezione Furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quanto e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.

Relativamente alla garanzia "Sovraccarico Neve" della Sezione Incendio, per l'operatività della copertura è necessario che trascorra un periodo di tempo prima che la garanzia stessa sia operante.



Come posso disdire la mia polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio o del minor periodo di durata del contratto qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.